

NUOVA MORATORIA PER LE IMPRESE

In data **28 febbraio 2012** è stato siglato fra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, l'ABI e le principali Associazioni di Categoria, un **nuovo accordo per il credito alle PMI** nazionali con "l'obiettivo di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese", che, pur registrando tensioni, presentano comunque prospettive economiche positive.

Il nuovo Accordo, che segue i precedenti protocolli d'intesa dell'agosto 2009 e del febbraio 2011, individua alcuni strumenti da utilizzare a sostegno delle PMI, finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento delle opportunità di accesso al credito.

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi previsti dal nuovo Accordo, le imprese **PMI** operanti in Italia appartenenti a tutti i settori economici. Al momento della presentazione della richiesta, le imprese devono essere **classificate dalla banca "in bonis", non devono presentare posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.**

L'adesione all'Accordo da parte delle banche è volontaria. Non è prevista pertanto nessuna forma di automatismo nella concessione delle misure previste. Nell'eseguire le istruttorie, le banche aderenti si attengono al principio della sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

INTERVENTI FINANZIABILI

1. SOSPENSIONE DEI MUTUI E DEL LEASING

Il nuovo Accordo prevede la possibilità per le PMI di ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui e dei leasing finanziari già in essere, che non abbiano già usufruito di precedenti moratorie ai sensi dell'Accordo dell'agosto 2009.

La sospensione del pagamento delle rate potrà essere richiesta per **un periodo massimo di 12 mesi su operazioni di mutuo - anche agevolato - e di leasing "immobiliare" e per un periodo massimo di 6 mesi su operazioni di leasing "mobiliare"**. Al momento della richiesta di sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di

presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie; nel caso di leasing, sarà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto.

2. ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

L'Accordo prevede la possibilità di allungare la durata dei finanziamenti ottenuti dalle PMI e già in essere alla data di presentazione della richiesta, con le seguenti modalità:

- a) per le **operazioni di mutuo il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento, con il limite massimo di 3 anni per i mutui ipotecari e di 2 anni per i finanziamenti chirografari.**

L'allungamento del piano di rimborso potrà essere richiesto anche sulle operazioni che hanno già beneficiato della moratoria concessa ai sensi dell'Accordo dell'agosto 2009;

- b) per le operazioni di finanziamento a breve termine per **anticipazione di crediti, l'allungamento potrà essere richiesto fino al limite massimo di 270 giorni (9 mesi)**, in relazione a ritardi di pagamento che l'impresa ha registrato su crediti anticipati dalla banca.

3. OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (art. 1), per le imprese costituite in forma di società di capitali che avviano **processi di rafforzamento patrimoniale**, le banche aderenti all'Accordo s'impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi patrimoniali effettuato dai soci, purché tale intervento sia rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

LE RICHIESTE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI PREVISTI DAL NUOVO ACCORDO, POSSONO ESSERE PRESENTATE ALLE BANCHE ADERENTI FINO AL 31.12.2012.